



Amt für Justizvollzug Graubünden  
Uffizi per l'execuziun giudiziala dal Grischun  
Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni

---

# **Regolamento interno**

**Penitenziario Realta**

---

## INDICE

<b>I. OSSERVAZIONI PRELIMINARI.....</b>	<b>5</b>
<b>II. ORGANIZZAZIONE.....</b>	<b>5</b>
Art. 1 In generale.....	5
Art. 2 Penitenziario Realta.....	5
Art. 3 Direzione del penitenziario.....	6
Art. 4 Campo d'applicazione.....	6
Art. 5 Servizi particolari.....	6
<b>III. PROCEDURA D'ENTRATA.....</b>	<b>6</b>
Art. 6 Condizioni di ammissione.....	6
Art. 7 Controllo degli effetti personali.....	6
Art. 8 Rifiuto e vendita di oggetti.....	7
Art. 9 Indumenti.....	7
Art. 10 Introduzione e collocamento.....	7
Art. 11 Piano d'esecuzione.....	8
Art. 12 Rapporto d'esecuzione.....	8
<b>IV. DOVERI E DIRITTI.....</b>	<b>9</b>
Art. 13 Doveri del detenuto.....	9
Art. 14 Colloquio personale.....	9
Art. 15 Diritto di voto e di elezione.....	9
<b>V. COLLOCAMENTO.....</b>	<b>9</b>
Art. 16 Programma delle giornate.....	9
Art. 17 Pasti.....	10
Art. 18 Abbigliamento.....	11
Art. 19 Allestimento della cella.....	10
Apparecchi elettrici ed elettronici.....	10
Art. 20 1. <i>In generale</i> .....	10
Art. 21 2. <i>Limitazioni</i> .....	10
<b>VI. LAVORO.....</b>	<b>12</b>
Art. 22 Obbligo al lavoro.....	12
Art. 23 Orari di lavoro.....	13
Art. 24 Obbligo di diligenza.....	13
Art. 25 Tirocini e tirocini con certificato di formazione pratica.....	13
Art. 26 Retribuzione.....	13
Art. 27 Impiego della retribuzione.....	14
Art. 28 Possesso di denaro in contanti.....	14
<b>VII. CONTATTI CON IL MONDO ESTERNO.....</b>	<b>14</b>
Art. 29 In generale.....	14
Art. 30 Lettere e supporti dati elettronici.....	14
Art. 31 Telefono.....	15
Art. 32 Acquisti e regali.....	15
Art. 33 Pacchi.....	15
Art. 34 Giornali, riviste.....	15

Art. 35	Visite.....	16
Art. 36	Uscite e congedi.....	16
	1. <i>In generale</i> .....	16
Art. 37	2. <i>Uscita</i> .....	17
Art. 38	3. <i>Congedo relazionale</i> .....	17
Art. 39	4. <i>Congedo specifico</i> .....	18
Art. 40	5. <i>Congedo straordinario</i> .....	18
Art. 41	6. <i>Foglio di congedo</i> .....	18
<b>VIII.</b>	<b>INTERIORIZZAZIONE DEL REATO E RIPARAZIONE DEI TORTI.....</b>	<b>19</b>
Art. 42	Mezzi.....	19
<b>IX.</b>	<b>ASSISTENZA SPIRITUALE E ALTRE ORGANIZZAZIONI D'ASSISTENZA.....</b>	<b>19</b>
Art. 43	Assistenza spirituale.....	19
Art. 44	Servizio sociale, di assistenza e sicurezza.....	20
<b>X.</b>	<b>TRATTAMENTO AMBULATORIALE DURANTE L'ESECUZIONE.....</b>	<b>20</b>
Art. 45	Contratto terapeutico.....	20
Art. 46	Rapporto.....	20
Art. 47	Spese di trattamento.....	20
<b>XI.</b>	<b>FORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO.....</b>	<b>21</b>
Art. 48	Formazione e perfezionamento professionale.....	21
Art. 49	Tempo libero.....	21
Art. 50	Biblioteca.....	21
<b>XII.</b>	<b>ASSISTENZA SANITARIA.....</b>	<b>21</b>
Art. 51	Promozione della salute.....	21
Art. 52	Igiene del corpo.....	21
Art. 53	Assistenza medica.....	22
Art. 54	Ricovero in ospedale e in clinica.....	22
Art. 55	Dentista.....	22
Art. 56	Obbligo di notifica in caso di infortunio e malattia.....	23
Art. 57	Atti.....	23
<b>XIII.</b>	<b>DIVIETI GENERALI.....</b>	<b>23</b>
Art. 58	Violenza.....	23
Art. 59	Telefoni cellulari, sistemi informatici e ricetrasmittenti.....	23
Art. 60	Pornografia / rappresentazioni di violenza.....	23
Art. 61	Alcol e droghe.....	23
Art. 62	Fumo.....	24
Art. 63	Medicamenti.....	24
Art. 64	Contrabbando/commercio.....	24
Art. 65	Negozi giuridici.....	24
<b>XIV.</b>	<b>CONTROLLI E MISURE DISCIPLINARI.....</b>	<b>25</b>
Art. 66	Controlli.....	25
Art. 67	Regime disciplinare.....	25
<b>XV.</b>	<b>FORME DI ESECUZIONE PARTICOLARI.....</b>	<b>25</b>
Art. 68	Sezione chiusa.....	25

	1. <i>Motivo del collocamento</i> .....	25
Art. 69	2. <i>Esecuzione</i> .....	26
Art. 70	3. <i>Passaggio all'esecuzione ordinaria</i> .....	26
Art. 71	Lavoro in esternato.....	26
	1. <i>Condizioni</i> .....	26
Art. 72	2. <i>Lavoro</i> .....	27
Art. 73	3. <i>Esecuzione</i> .....	27
<b>XVI.</b>	<b>LIBERAZIONE</b> .....	<b>27</b>
Art. 74	Liberazione condizionale.....	27
Art. 75	Documento attestante l'avvenuta esecuzione.....	27
<b>XVII.</b>	<b>ENTRATA IN VIGORE</b> .....	<b>28</b>
Art. 76	Entrata in vigore.....	28
<b>APPENDICE</b>	.....	<b>29</b>
Indice delle direttive	.....	29

In virtù dell'art. 9 cpv. 2 del Concordato dei Cantoni della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene e delle misure (CSC 350.400) e in virtù degli art. 75 segg. dell'ordinanza sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni (CSC 350.510) viene emanato il seguente regolamento interno:

## I. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

All'inizio dell'espiazione della pena nel penitenziario Realta, Lei si trova in una situazione inconsueta. Proprio ora sperimenta molto chiaramente come si debba inserire in una comunità. Il presupposto per un buon esito della Sua permanenza è una volontà sincera di inserirsi in questa comunità al fine di agevolare la convivenza. Può così agevolare la Sua permanenza e contribuire a organizzare in modo positivo la Sua vita dopo la liberazione.

## II. ORGANIZZAZIONE

### In generale

#### Art. 1

Il penitenziario Realta fa parte dell'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni ed è subordinato al direttore del penitenziario Realta. È uno sta bilimento concordatario del Concordato dei Cantoni della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene e delle misure.

### Penitenziario Realta

#### Art. 2

Il penitenziario Realta viene gestito come penitenziario aperto. Esso serve all'esecuzione di pene detentive e misure nei confronti di uomini.

A questo scopo gestisce sezioni per:

- a) l'esecuzione di pene detentive;
- b) l'esecuzione di pene in forma di semiprigionia, di lavoro in esternato e di esecuzione per giorni;
- c) la privazione della libertà a fini assistenziali;
- d) la detenzione amministrativa in materia di diritto degli stranieri.

Vengono ammessi in particolare:

- a) persone collocate per l'esecuzione di una pena detentiva;
- b) condannati all'internamento;
- c) condannati all'esecuzione di misure stazionarie, fino a quando non vi è la possibilità di un collocamento in un'istituzione adeguata;
- d) persone in carcerazione preliminare, in vista del rinvio forzato e cautelativa;
- e) in casi urgenti, persone collocate tramite autorità tutorie, la permanenza deve di regola essere soltanto di breve durata.

È fatta salva l'esecuzione di misure penali in base al Concordato, per quanto il penitenziario sia adatto a questo tipo di esecuzione.

**Direzione del penitenziario****Art. 3**

Il direttore:

- a) dirige il penitenziario Realta e lo rappresenta verso l'esterno;
- b) è responsabile per una gestione conforme ai diritti fondamentali, efficiente ed economica e a questo scopo adotta le disposizioni necessarie;
- c) emana direttive interne al penitenziario Realta, in particolare sulle competenze al suo interno, sull'ordine in cella, sulla retribuzione, sulla corrispondenza e sugli invii postali, sulle norme concernenti l'impiego di apparecchi elettrici ed elettronici, sulle visite, sulle uscite e sui congedi, sullo svolgimento del programma di interiorizzazione del reato e riparazione dei torti e sulle forme di esecuzione particolari. Le direttive necessitano dell'approvazione del capoufficio.

Il penitenziario Realta si articola nei settori assistenza e sicurezza, servizio sociale, amministrazione ed economato, artigianato e programma d'integrazione, azienda agricola e servizio tecnico. I capisettore sostengono il direttore nella direzione del penitenziario Realta e formano con lui la direzione del penitenziario.

**Campo d'applicazione****Art. 4**

Il presente regolamento interno è valido per i detenuti in regime aperto del penitenziario Realta. Se non esistono regolamentazioni divergenti, vale anche per le altre sezioni di esecuzione.

Esistono regolamenti interni speciali per la semiprigionia e per la detenzione amministrativa in materia di diritto degli stranieri.

**Servizi particolari****Art. 5**

Il medico del penitenziario, il Servizio medico-legale, il Servizio sanitario e gli assistenti spirituali offrono assistenza e consulenza ai detenuti.

**III. PROCEDURA D'ENTRATA****Condizioni di ammissione****Art. 6**

Per l'ammissione nel penitenziario Realta è necessario un incarico d'esecuzione, una decisione di collocamento, una decisione d'arresto, un protocollo di fermo o di arresto scritto dell'autorità competente.

**Controllo degli effetti personali****Art. 7**

All'entrata vengono controllati l'identità e gli effetti personali del detenuto. Il detenuto può venire sottoposto a un esame corporale.

Vanno consegnati tutti gli effetti personali, il denaro in contanti e i documenti di legittimazione, segnatamente passaporti, carte d'identità, carte di soggiorno e licenze di condurre. Ai detenuti si devono lasciare

gli oggetti che per loro hanno un grande valore affettivo o che servono loro per il tempo libero o la formazione, per quanto ciò sia conciliabile con le esigenze di ordine e sicurezza nel penitenziario Realta e non sia in contraddizione con l'obiettivo dell'esecuzione.

Viene steso un elenco esatto degli effetti personali che il detenuto ha portato con sé; detto elenco informa anche sugli oggetti che deve consegnare e su quelli che può conservare. A conferma della sua completezza ed esattezza l'elenco viene firmato dal collocato e da un collaboratore responsabile dell'esecuzione. Se il collocato si rifiuta di firmare l'elenco, in sua vece deve farlo un secondo collaboratore responsabile dell'esecuzione. Il penitenziario Realta non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti lasciati ai detenuti.

In caso di un'eventuale assenza prolungata, gli oggetti e gli effetti che si trovano nella cella vengono imballati e conservati dai collaboratori responsabili dell'esecuzione.

## **Rifiuto e vendita di oggetti**

### **Art. 8**

Bagaglio eccessivamente ingombrante oppure oggetti la cui custodia causa un onere particolare, possono essere rifiutati o depositati a spese del detenuto. Se non è possibile rifiutare o depositare gli oggetti, questi possono essere venduti e il ricavato viene versato a favore del detenuto. Oggetti non vendibili vengono distrutti senza indennizzo alcuno.

Dopo deduzione delle spese accumulate, il credito e gli effetti personali di un detenuto deceduto spettano ai suoi eredi.

Se entro due anni un detenuto evaso non ritorna più nel penitenziario Realta o non può più essere catturato, i suoi effetti personali ed eventuali crediti (ad esempio dalla retribuzione per il lavoro prestato), vengono consegnati ai parenti prossimi, per quanto non debbano essere usati per coprire il danno cagionato. Se non è noto alcun familiare, ne dispone la direzione dell'Ufficio, gli importi in contanti vanno attribuiti al fondo detenuti.

## **Indumenti**

### **Art. 9**

Scarpe, vestiti e biancheria vengono di norma distribuiti dal penitenziario Realta. Una direttiva interna disciplina la possibilità di indossare vestiti civili nel penitenziario Realta. Il penitenziario Realta non risponde dell'usura e della perdita di capi d'abbigliamento privati.

Per quanto necessario, biancheria e vestiti portati con sé vengono lavati. Le eventuali spese per lavaggio, lavori di rammendo o di riparazione di scarpe vengono addebitati ai detenuti.

## **Introduzione e collocamento**

### **Art. 10**

I collaboratori competenti svolgono un colloquio personale con il detenuto. Il detenuto presenta la sua situazione e avanza le sue richieste personali. Il detenuto viene informato su diritti e doveri, sulla situazione di esecuzione attuale, sulle condizioni quadro fissate dall'autorità collocante e sul modo di procedere per l'elaborazione del piano d'esecuzione e viene interrogato tramite questionario sullo stato di salute attuale e su eventuali necessità di assistenza medica.

Vengono messi a disposizione il regolamento interno, le direttive e i promemoria del penitenziario Realta.

I primi giorni, ma al massimo per una settimana, il detenuto rimane nella sua cella, ad eccezione della permanenza all'aperto autorizzata. Può essere chiamato a lavorare.

Di regola la visita medica iniziale ha luogo, a seconda dell'urgenza medica, entro una settimana dall'entrata.

## **Piano d'esecuzione**

### **Art. 11**

Di regola, entro quattro settimane dall'entrata, con il detenuto viene allestito un primo piano d'esecuzione su modulo standardizzato, secondo le direttive dell'autorità collocante.

Il Servizio sociale elabora con il detenuto il piano d'esecuzione, che stabilisce gli obiettivi dell'esecuzione e contiene indicazioni sul collocamento, sull'occupazione lavorativa interna, sulle misure di formazione e perfezionamento professionale, sulle misure particolari di assistenza o sul bisogno di terapia, sulla riparazione dei torti, sui contatti con il mondo esterno e sulla preparazione alla liberazione. Viene esaminato e aggiornato all'occorrenza, ma almeno una volta all'anno.

L'autorità collocante viene informata sul piano d'esecuzione e, su richiesta, partecipa all'elaborazione. Va approvato dalla direzione, quello di autori condannati per figure di reato conformemente all'elenco (art. 64 cpv. 1 CP) va approvato anche dall'autorità collocante.

## **Rapporto d'esecuzione**

### **Art. 12**

Per domande di allentamenti importanti del regime di esecuzione, in caso di eventi particolari e in caso di trasferimento in un'altra istituzione d'esecuzione, viene redatto un rapporto d'esecuzione relativo al detenuto per l'autorità collocante.

Il rapporto informa sul comportamento durante l'esecuzione, sull'osservanza degli accordi e sulle cognizioni relative alle strutture sociali, per quanto siano importanti per la reintegrazione. Fa riferimento ai temi definiti nel piano d'esecuzione, agli obiettivi e agli accordi e descrive l'evoluzione del detenuto, con particolare riferimento a cambiamenti nel comportamento rilevante per il delitto.

L'autorità collocante viene informata immediatamente in caso di avvenimenti straordinari.

## IV. DOVERI E DIRITTI

### Doveri del detenuto

#### Art. 13

Il detenuto deve rispettare le prescrizioni concernenti l'esecuzione e dare seguito agli ordini dei collaboratori. Deve astenersi da qualsiasi azione che comprometta lo svolgimento ordinato dell'esecuzione e il mantenimento della sicurezza e dell'ordine nel penitenziario Realta. È tenuto a collaborare attivamente al raggiungimento degli obiettivi d'esecuzione. Non può abbandonare senza permesso un settore assegnatogli.

### Colloquio personale

#### Art. 14

Il detenuto può annunciarsi per iscritto a un colloquio personale rivolgendosi alla direzione o ai membri della direzione del penitenziario.

La direzione può inoltrare la richiesta ai collaboratori competenti affinché se ne occupino direttamente.

Le richieste concernenti il cambiamento del posto di lavoro vanno discusse prima con il responsabile delle aziende e successivamente con il caposettore responsabile.

Le controversie tra i detenuti o i reclami contro il personale vanno risolti con un chiarimento personale. Se non porta frutti, può essere presentato un reclamo alla direzione entro 10 giorni. Si deve rispondere al reclamo entro 20 giorni.

Le decisioni della direzione possono essere impugnate con ricorso amministrativo all'ufficio competente entro 10 giorni dalla comunicazione.

### Diritto di voto e di elezione

#### Art. 15

La legge prevede la possibilità di partecipare a votazioni ed elezioni per corrispondenza oppure recandosi alle urne durante il congedo relazionale. Il detenuto deve richiedere autonomamente il materiale di voto.

## V. COLLOCAMENTO

### Programma delle giornate

#### Art. 16

Nei giorni lavorativi i detenuti vengono svegliati alle 6.30. Le celle vanno arieggiate, riassettate e lasciate entro le ore 7.30.

Per il resto il programma delle giornate è stabilito dalla direzione, che può adottare disposizioni divergenti, se sono necessarie per una regolare attività del penitenziario.

## **Pasti**

### **Art. 17**

I pasti vengono consumati insieme nel refettorio. Vengono serviti quotidianamente tre pasti e una bevanda durante le pause di lavoro ufficiali.

Su prescrizione del medico del penitenziario si concede una dieta o cibo particolare per quanto consentito dalla situazione nel penitenziario Realta.

## **Abbigliamento**

### **Art. 18**

Il detenuto deve abbigliarsi in modo pulito, in particolare per consumare insieme i pasti.

Negli spazi abitativi, di gruppo e per il tempo libero, nonché nella sala da pranzo è vietato indossare scarpe e abiti da lavoro.

## **Allestimento della cella**

### **Art. 19**

L'inventario della cella è standardizzato. All'entrata in cella viene stilato un verbale di consegna.

Il detenuto può dotare adeguatamente la cella di oggetti personali. La cella deve essere arredata in modo chiaro e ordinato. Rappresentazioni od oggetti che offendono la moralità o il buon costume saranno tolti.

La direzione emana una direttiva per l'ordine in cella.

## **Apparecchi elettrici ed elettronici**

### **1. In generale**

#### **Art. 20**

Sono ammessi unicamente gli apparecchi consegnati direttamente dal penitenziario Realta o controllati da quest'ultimo. La direzione fissa il numero e il tipo degli apparecchi elettrici ed elettronici.

### **2. Limitazioni**

#### **Art. 21**

La direzione può limitare l'uso di apparecchi elettrici ed elettronici per ragioni d'esercizio o di sicurezza, nonché per sgravare l'approvvigionamento elettrico. Per ragioni di sicurezza, può essere preteso l'acquisto di un apparecchio da parte del penitenziario Realta a carico del detenuto.

Il volume di tutti gli apparecchi va mantenuto basso.

È vietato:

- a) introdurre, acquistare, possedere, utilizzare e cedere a terzi apparecchi e supporti audio e dati:
  - che servono al collegamento con altri apparecchi elettronici o con il mondo esterno oppure con i quali è possibile ascoltare comunicazioni radio non pubbliche;

- il cui contenuto non è conforme alle prescrizioni legali;
- che pregiudicano la sicurezza e l'ordine nel penitenziario Realta;
- che consentono registrazioni video e audio.

La direzione ha il diritto di controllare o di far controllare in qualsiasi momento gli apparecchi elettrici ed elettronici, nonché i supporti audio e dati.

- b) apportare modifiche agli impianti e agli apparecchi del penitenziario.

#### **Acquisto e prestito di supporti audio e dati:**

Non sono ammessi supporti audio e dati non originali. È inoltre vietato il possesso di supporti audio e dati dal contenuto pornografico o immorale. Per motivi di prevenzione dei reati non sono nemmeno ammessi giochi per computer e videogiochi provvisti dell'indicazione "18+" (giochi dichiarati per adulti, con azioni di violenza o contenuti che esaltano la violenza, quali ad esempio giochi ego shooter).

Per motivi di prevenzione dei reati, la direzione è autorizzata a vietare anche giochi con azioni di violenza non espressamente provvisti dell'indicazione "18+".

#### **Televisori:**

I detenuti possono noleggiare dal penitenziario Realta un televisore per l'utilizzo in cella. Le spese di noleggio mensili vengono stabilite dalla direzione e addebitate al conto libero del detenuto.

Non è permesso mettere in esercizio altri televisori e impianti d'antenna propri.

Noleggiando il televisore, il detenuto si dichiara d'accordo con il fatto che i costi di riparazione e sostituzione in caso di danni da lui provocati all'apparecchio noleggiato verranno posti a suo carico. Alla ricezione dell'apparecchio vanno immediatamente notificati eventuali danni, in caso contrario si partirà dal presupposto che questi sono stati provocati dal detenuto. In caso di danni di cui il detenuto non ha colpa e che richiedono una riparazione, se disponibile viene messo a disposizione un apparecchio sostitutivo.

Oltre al normale utilizzo, non sono permessi interventi, manipolazioni o installazioni proprie al televisore o agli impianti del penitenziario (p.es. antenna).

#### **Console giochi:**

Le console giochi sono soggette ad autorizzazione. Non sono permessi apparecchi con modem o interfacce integrate che non servono all'allacciamento a un monitor. L'acquisto di console giochi avviene a proprie spese.

#### **Apparecchi portatili di riproduzione:**

Gli apparecchi portatili di riproduzione sono soggetti ad autorizzazione. Sono ammessi se non permettono una comunicazione con altri apparecchi o con terzi, se dunque non è possibile una comunicazione senza fili. Secondo la presente disposizione, non sono ad esempio permessi lettori MP4 e iPod. L'acquisto degli apparecchi avviene a proprie spese.

### **Computer e periferiche:**

Sono ammessi unicamente i computer (hardware e software) e le relative periferiche messi a disposizione dal penitenziario Realta. Non è permesso il possesso di computer e periferiche privati. Laddove per motivi di formazione o professionali è necessario un software privato (provvisto di licenza), la direzione può rilasciare un'autorizzazione d'eccezione. Il concetto di "computer" include sia i personal computer sia gli apparecchi mobili (laptop, notebook, ecc.) e i software. Il concetto "periferiche" include tutti gli apparecchi collegabili a un computer, quali tastiera, monitor, stampante, unità backup, stick USB, modem, scheda di rete e simili.

### **Noleggio di computer e periferiche:**

Computer e periferiche possono essere noleggiati dal penitenziario Realta. Questi apparecchi sono dotati degli abituali programmi (software) in commercio.

Gli apparecchi non possono essere sottoposti a manipolazioni diverse da quelle legate al normale utilizzo e in particolare non possono venirvi installati programmi propri.

La tassa di noleggio mensile per apparecchio viene stabilita dalla direzione e addebitata al conto libero del detenuto.

Con la tassa di noleggio di questi apparecchi, il detenuto si dichiara d'accordo con il fatto che i costi di riparazione e sostituzione per i danni da lui provocati agli apparecchi noleggiati vengano addebitati al suo conto libero. Alla ricezione dell'apparecchio vanno immediatamente notificati al personale di controllo eventuali danni, in caso contrario si partirà dal presupposto che questi sono stati provocati dal detenuto. In caso di danni di cui il detenuto non ha colpa e che richiedono una riparazione, viene se possibile messo a disposizione un apparecchio sostitutivo.

La direzione ha diritto di controllare o di far controllare in ogni momento la configurazione, i programmi e i dati contenuti sui computer o sulle periferiche consegnati e di installarvi i relativi programmi di controllo.

Non è permesso cifrare file; una protezione tramite password del sistema operativo o del software può essere utilizzata unicamente se la password viene previamente comunicata al servizio designato dalla direzione.

## **VI. LAVORO**

### **Obbligo al lavoro**

#### **Art. 22**

Il detenuto è tenuto a svolgere il lavoro che gli è stato assegnato.

Il lavoro viene assegnato tenendo conto delle capacità, della formazione e delle inclinazioni del detenuto, nonché delle esigenze delle singole aziende.

Il detenuto non può lasciare il posto di lavoro senza l'autorizzazione del superiore. Le domande di dispensa dal lavoro vanno inoltrate al

superiore. L'inabilità lavorativa va accertata dal medico del penitenziario.

#### **Orari di lavoro**

##### **Art. 23**

Gli orari di lavoro sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 11:50 e dalle ore 13:00 alle 17:10. Il sabato e la domenica si lavora secondo la direttiva particolare del penitenziario Realta. Gli orari di lavoro vanno rispettati scrupolosamente.

In presenza di motivi straordinari, i capisettore possono prolungare o ridurre l'orario di lavoro.

Per le squadre di stalla e di cucina valgono orari di lavoro particolari.

#### **Obbligo di diligenza**

##### **Art. 24**

Il detenuto è tenuto a trattare correttamente gli animali affidatigli e a prendersi cura dei macchinari, degli apparecchi, dei materiali, delle infrastrutture, nonché dell'equipaggiamento personale.

Deve rispondere dei danni colposi.

In caso di sospetto di danno intenzionale, i capisettore possono avviare un'azione penale e chiedere sanzioni disciplinari.

#### **Tirocini e tirocini con certificato di formazione pratica Art. 25**

Se sono dati la motivazione, i presupposti e le possibilità d'impiego, si esamina e se possibile si offre la possibilità di svolgere tirocini e tirocini con certificato di formazione pratica.

#### **Retribuzione**

##### **Art. 26**

La retribuzione dei detenuti si conforma alle direttive della Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene.

Dipende dalle esigenze del posto di lavoro, dal comportamento, dall'impegno, dalla disciplina e dalla prestazione lavorativa in rapporto alla capacità di prestazione del detenuto ed è composta da un'indennità di base, un premio di prestazione e un supplemento per lavoro festivo e durante il fine settimana. I capisettore stabiliscono l'ammontare della retribuzione sulla base delle valutazioni mensili del superiore diretto.

Durante uscite e congedi, in caso di rifiuto del lavoro e durante l'esecuzione dell'arresto nonché in caso di inabilità al lavoro cagionata intenzionalmente o rimanendo in camera la retribuzione non viene versata. In caso di inabilità al lavoro dovuta a malattia o infortunio e per disoccupazione senza colpa viene versata un'indennità di base minima.

#### **Impiego della retribuzione**

##### **Art. 27**

L'impiego della retribuzione si conforma alle direttive della Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene. La retribuzione viene ripartita proporzionalmente tra il conto libero e il

conto vincolato. Il conto vincolato e il conto libero vengono gestiti dal penitenziario Realta. I detenuti ricevono periodicamente un estratto conto.

Il conto libero serve a finanziare uscite e congedi, prestazioni di riparazione secondo il piano d'esecuzione, tasse di porto e l'uso del telefono e di televisori, partecipazioni alle spese, nonché per l'acquisto di articoli di consumo e di generi voluttuari offerti nel chiosco interno.

Secondo gli accordi presi con gli organi assistenziali competenti o su decisione dell'autorità collocante, all'atto della liberazione, il credito del conto vincolato viene versato su un conto o in via eccezionale pagato in contanti.

Se sul conto vincolato è disponibile almeno l'importo minimo stabilito nelle direttive concordatarie, in casi particolari la direzione può autorizzare prelevamenti da questo conto già durante il periodo di detenzione, in particolare a sostegno della famiglia, per particolari formazioni e perfezionamenti, per prestazioni a favore di danneggiati o per il pagamento di debiti, per acquisti di effetti personali necessari o per cure dentarie.

#### **Possesso di denaro in contanti**

##### **Art. 28**

Il possesso di denaro in contanti è permesso in misura limitata. Gli importi eccedenti vengono versati sul conto vincolato (p. es. al rientro da congedi). Il possesso di importi in contanti superiori porta a una misura disciplinare. Maggiori dettagli sono disciplinati dalle direttive interne al penitenziario.

## **VII. CONTATTI CON IL MONDO ESTERNO**

#### **In generale**

##### **Art. 29**

I contatti con persone al di fuori del penitenziario Realta vengono curati per corrispondenza e telefonicamente, nonché nell'ambito di visite, uscite e congedi.

#### **Lettere e supporti dati elettronici**

##### **Art. 30**

Le lettere e i supporti dati elettronici vengono sottoposti a controlli. Tutta la posta in uscita deve essere affrancata e recare il mittente.

L'invio di denaro è consentito esclusivamente tramite il CCP del penitenziario Realta. Denaro apertamente allegato a lettere, pacchi o regali viene accreditato al conto vincolato del destinatario. Denaro trovato nascosto in questi invii viene considerato merce di contrabbando e, conformemente all'art. 64 del regolamento interno confluisce nel fondo detenuti.

L'invio di schede telefoniche viene trattato come l'invio di denaro. Qualora dovessero venire inviate schede telefoniche apertamente allegate a un lettera, un pacco o un regalo, vengono depositate tra gli effetti del destinatario.

La corrispondenza con autorità, uffici e avvocati non è sottoposta a un controllo.

In caso di sospetto di abuso o di abuso effettivo, la direzione dell'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria, può, su richiesta della direzione del penitenziario, limitare, sorvegliare o vietare la corrispondenza postale con avvocati, assistenti spirituali e medici o le loro visite.

## **Telefono**

### **Art. 31**

Per telefonate private sono a disposizione degli apparecchi telefonici. Se si desidera telefonare con un avvocato, un medico o un assistente spirituale, si può annunciarlo al centralino del penitenziario.

Per motivi di sicurezza, le telefonate possono essere sorvegliate e in caso di abuso possono essere limitate o vietate.

## **Acquisti e regali**

### **Art. 32**

Alimentari, articoli per fumatori e da toilette possono essere acquistati nel chiosco interno.

I regali sono ammessi solo se possono essere facilmente controllati, non compromettono la sicurezza e l'ordine del penitenziario Realta e non contengono oggetti e generi voluttuari vietati. Non sono consentiti alcol, droghe, medicinali, nonché denaro in contanti; questi vengono sequestrati. Il denaro in contanti viene versato sul conto vincolato.

I regali non ammessi vengono venduti dopo aver informato il detenuto.

## **Pacchi**

### **Art. 33**

La ricezione di pacchi può essere consentita. I pacchi vengono controllati prima della consegna.

Le ordinazioni esterne possono essere eseguite unicamente se sul conto libero è disponibile denaro a sufficienza e se l'ordinazione è stata autorizzata dalla direzione. Gli invii in entrata (anche gli invii contro rimborso) che non sono stati autorizzati vengono rispediti a spese del detenuto.

## **Giornali, riviste**

### **Art. 34**

Se dispone di denaro sufficiente sul proprio conto libero, il detenuto può abbonarsi a giornali e riviste liberamente in commercio.

Se vengono effettuate ordinazioni senza che sia garantito il pagamento, la casa editrice sarà informata.

I giornali e le riviste non vengono inoltrati al detenuto, dopo la sua liberazione. Il detenuto è responsabile per la comunicazione del cambiamento d'indirizzo.

## **Visite**

### **Art. 35**

È possibile ricevere visite una volta alla settimana, di regola di sabato e domenica. Tutte le visite vanno annunciate per iscritto con almeno tre giorni di anticipo. L'iscrizione deve contenere il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del visitatore. Deve essere inoltrata all'ufficio designato dalla direzione. Visite non annunciate non vengono ammesse. Su richiesta i visitatori devono legittimarsi.

Se per i visitatori è impossibile presentarsi negli orari di visita usuali, in particolare se durante questi orari devono comprovatamente lavorare, può essere autorizzata una visita in un'altro momento.

Di principio si possono ricevere insieme tre visitatori adulti e al massimo due bambini. Il penitenziario Realta può autorizzare eccezioni, nonché limitare o estendere la durata della visita.

Regali o altri oggetti per i visitatori devono essere depositati in anticipo alla centralino del penitenziario.

Se durante una visita il comportamento del detenuto o quello dei visitatori è contrario alla decenza o al buon costume, o in caso di sospetto di consegna di oggetti non ammessi, il personale di sorveglianza può interrompere la visita e procedere a un esame corporale superficiale del visitatore, oppure adottare altre misure adeguate. I visitatori che violano in modo grave le prescrizioni del regolamento delle visite, possono essere esclusi da altre visite.

Le visite di membri delle autorità, di avvocati o del tutore si tengono nel penitenziario Realta e non vengono conteggiate. Qualora vi sia il sospetto concreto di abuso o di minaccia della sicurezza, il capo dell'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria può, su richiesta della direzione, limitare o vietare il contatto.

## **Uscite e congedi**

### **1. In generale**

#### **Art. 36**

Nei limiti delle direttive della Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene, il penitenziario Realta può autorizzare al detenuto uscite e congedi, se l'autorità collocante ha delegato questa competenza al penitenziario Realt. Per uscite e congedi, che rientrano nella competenza del penitenziario Realta, il detenuto deve inoltrare una domanda per tempo prima della data desiderata per l'uscita o il congedo. Nei casi in cui l'autorità collocante si è riservata la competenza relativa alla concessione di congedi e uscite, il penitenziario Realta trasmette la domanda alla rispettiva autorità collocante per la decisione.

L'autorizzazione può essere vincolata a istruzioni e condizioni sulle modalità di uscita e ritorno del detenuto, sull'accompagnamento, sul comportamento, sul rispetto di un programma, sul luogo di soggiorno, sull'utilizzo di un veicolo a motore. Le uscite e i congedi possono essere spostati o limitati per ragioni d'esercizio.

Condizioni per l'autorizzazione di uscite e congedi sono il rispetto del piano d'esecuzione e una partecipazione attiva agli sforzi d'integrazione, comportamento corretto, buona prestazione lavorativa e mezzi a sufficienza sul conto libero. Uscite e congedi possono essere concessi solo se vi è motivo di presumere che il detenuto ritorni puntualmente e in modo disciplinato al penitenziario Realta, si attenga alle istruzioni e alle condizioni, e non abusi della fiducia in lui riposta, in particolare non commetta alcun reato punibile.

Se il detenuto è stato trasferito da un'altra istituzione d'esecuzione al penitenziario Realta, il momento, l'entità e la durata delle uscite e dei congedi si conformano al piano d'esecuzione allestito dall'istituzione d'esecuzione precedente, per quanto le condizioni per l'autorizzazione siano soddisfatte.

Se un interesse degno di tutela superiore lo giustifica, su domanda scritta terzi possono essere informati in merito a uscite o congedi.

Le uscite e i congedi non possono essere trascorsi all'estero.

Per i detenuti in regime di espiazione anticipata della pena le direttive sul congedo valgono a condizione che l'autorità d'azione penale dia il suo consenso a un'uscita o a un congedo.

## **2. Uscita**

### **Art. 37**

Le uscite servono a curare i contatti con persone al di fuori dell'istituzione d'esecuzione, a mantenere i rapporti con il mondo esterno e a scopi terapeutici. Devono incentivare il comportamento sociale del detenuto.

La domanda per l'autorizzazione dell'uscita va inoltrata con dieci giorni di anticipo.

Le uscite sono possibili al più presto dopo due mesi di permanenza nel penitenziario Realta e se la persona di riferimento ha fatto visita due volte al detenuto nel penitenziario Realta. Le uscite possono aver luogo di norma mensilmente. Durano al massimo cinque ore. Il penitenziario Realta può stabilire che l'uscita vada trascorsa in una determinata località o che non si possa lasciare un territorio.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni concernenti le uscite con visitatori, con relativa decisione disciplinare possono essere posticipate o sospese ulteriori uscite con visitatori.

## **3. Congedo relazionale**

### **Art. 38**

I congedi relazionali servono alla creazione, al mantenimento, alla cura delle relazioni personali e familiari, se queste sono utili e necessarie alla reintegrazione sociale del detenuto. Fanno parte del piano d'esecuzione.

Sono possibili al più presto dopo aver scontato un sesto della pena, al più tardi dopo 18 mesi di privazione della libertà, se il detenuto ha soggiornato per almeno due mesi nel penitenziario Realta.

A partire dal momento in cui vige il diritto al congedo, nel primo anno vengono concessi complessivamente al massimo 16, a partire dal secondo anno complessivamente al massimo 21 giorni di congedo. La direzione stabilisce la durata massima dei congedi nel quadro delle direttive concordatarie.

## **4. Congedo specifico**

### **Art. 39**

Può inoltre essere concesso un congedo specifico per il disbrigo di faccende urgenti, improrogabili, personali, d'affari o giuridiche, per le

quali la presenza del detenuto al di fuori del penitenziario Realta è indispensabile.

Di regola un congedo specifico può essere autorizzato:

- per il matrimonio di un collocato o dei parenti prossimi (genitori, fratelli e sorelle, figli);
- per la nascita, il battesimo, la prima comunione, la cresima o confermazione di un figlio proprio o rispettivi eventi di altri orientamenti di fede;
- in caso di grave malattia, decesso o esequie di un parente stretto del collocato o di una persona a lui vicina (genitori, partner, fratelli e sorelle, figli, nonni);
- per contatti importanti con le autorità, per quanto sia necessario il contatto personale e questo non possa avere luogo nell'istituzione d'esecuzione;
- per cure e terapie mediche, se non possono essere effettuate nell'istituzione d'esecuzione;
- per la preparazione alla liberazione, in particolare per presentarsi sul futuro posto di lavoro, per la ricerca di un alloggio o per colloqui con gli uffici responsabili per la postassistenza.

La durata del congedo specifico dipende dallo scopo dello stesso e viene fissata caso per caso. La durata massima è di 16 ore. I congedi specifici sono concessi solo senza pernottamento.

## **5. Congedo straordinario**

### **Art. 40**

In caso di buona condotta e buone prestazioni del collocato, può essere concesso un congedo straordinario a Natale o a Capodanno nonché a Pasqua, se sono soddisfatte le condizioni per il diritto al congedo.

In caso di comportamento irreprensibile e di buone prestazioni, oltre ai congedi relazionali regolari si può usufruire annualmente di un ulteriore congedo straordinario, ad esempio nel periodo delle vacanze estive.

## **6. Foglio di congedo**

### **Art. 41**

Durante uscite e congedi, al detenuto non vengono consegnati i documenti di legittimazione depositati. In casi motivati l'autorità collocante può autorizzare eccezioni.

Il detenuto riceve un foglio di congedo che fornisce informazioni sullo scopo e sul periodo di assenza dal penitenziario Realta.

## VIII. INTERIORIZZAZIONE DEL REATO E RIPARAZIONE DEI TORTI

### Mezzi

#### Art. 42

L'interiorizzazione del reato e la riparazione dei torti sono componenti del piano d'esecuzione e servono a evitare o a ridurre il pericolo di recidiva.

Nell'ambito della pianificazione dell'esecuzione vengono esaminate le possibilità d'interiorizzazione del reato e di riparazione dei torti. In particolare può trattarsi di:

- colloqui con il Servizio sociale allo scopo di interiorizzare il reato (elaborazione dei conflitti, vie che portano a riconoscere il reato, assunzione della responsabilità, empatia nei confronti delle vittime);
- accertamento o trattamento terapeutico orientato al delitto;
- riflessione sulla dipendenza o sui provvedimenti terapeutici contro la stessa, se la condanna va ricondotta direttamente o indirettamente al consumo di stupefacenti;
- analisi della situazione di reddito e debitoria;
- risarcimento materiale alle vittime (diritti a riparazione morale e prestazioni di risarcimento dei danni);
- forme immateriali di compensazione tra autore e vittima di un reato;
- lavori di pubblica utilità;
- training delle competenze sociali (strategie per la risoluzione di problemi, miglioramento delle competenze comunicative, programmi di apprendimento sociale).

Elementi dell'interiorizzazione del reato e della riparazione dei torti possono essere definiti dalla direzione del penitenziario quali presupposti per allentamenti delle misure d'esecuzione. Questo vale in particolare nel caso in cui sia stato commesso un reato inserito nell'elenco dei delitti della direttiva della Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene in caso di delinquenti pericolosi per la collettività.

## IX. ASSISTENZA SPIRITUALE E ALTRE ORGANIZZAZIONI D'ASSISTENZA

### Assistenza spirituale

#### Art. 43

Un assistente spirituale riformato e uno cattolico visitano regolarmente il penitenziario Realta. Organizzano o tengono funzioni religiose e sono a disposizione dei detenuti per colloqui.

Se il detenuto appartiene a un altro orientamento di fede, su richiesta del detenuto si stabilisce se possibile un contatto con un rappresentante della sua fede. Le relative visite e funzioni religiose possono avvenire in accordo con la direzione del penitenziario.

**Servizio sociale,  
di assistenza e sicurezza**

**Art. 44**

Il Servizio sociale, insieme al team di assistenza, aiuta a trovare una soluzione a problemi personali, a regolare le relazioni con l'esterno e a prepararsi al lavoro in esternato e alla liberazione. Ogni detenuto è assegnato a un assistente sociale che elabora con lui il piano d'esecuzione secondo l'art. 11 presente del regolamento interno. È necessaria l'approvazione per il piano d'esecuzione da parte della direzione, mentre nel caso di colpevoli anche da parte dell'autorità collocante ai sensi del registro dei reati delle direttive della commissione penale della Svizzera orientale.

**X. TRATTAMENTO AMBULATORIALE DURANTE  
L'ESECUZIONE**

**Contratto terapeutico**

**Art. 45**

Se il tribunale ha disposto un trattamento ambulatoriale durante l'esecuzione della pena, il penitenziario Realta incarica uno specialista dell'esecuzione della misura. Il trattamento ambulatoriale viene eseguito in base agli accordi terapeutici intercorsi tra l'autorità collocante, il detenuto e lo specialista. In linea di principio il trattamento si svolge con un indirizzo orientato al reato commesso ponendosi come obiettivo il miglioramento della previsione legale del detenuto.

**Rapporto**

**Art. 46**

Lo specialista redige regolarmente, al più tardi in vista della liberazione del detenuto, un rapporto per l'autorità collocante e l'istituzione d'esecuzione sull'andamento della terapia e sui cambiamenti constatati. Indica quali obiettivi sono stati raggiunti, dove sussistono ancora deficit, come viene valutato il pericolo di recidive o di nuovi reati e se appare necessario e adeguato prolungare il trattamento. In particolare trasmette una comunicazione in caso di avvenimenti straordinari, se il trattamento non ha effetto, se ritiene che sia inutile prolungarlo perché senza speranza di successo o se il trattamento, secondo la sua valutazione, può essere concluso con successo. L'autorità collocante decide sulla soppressione o sulla continuazione del trattamento.

Il detenuto può discutere i problemi legati alla sua permanenza nel penitenziario con i suoi assistenti di riferimento. All'occorrenza possono essere autorizzati colloqui di sostegno con altri specialisti.

**Spese di trattamento**

**Art. 47**

Le spese di trattamento per misure ambulatoriali ordinate da un tribunale sono a carico del detenuto. Di regola queste spese di trattamento sono riconosciute dalla cassa malati. L'aliquota percentuale è a carico del detenuto.

Per le persone non soggette all'obbligo di assicurazione il penitenziario Realta richiede una garanzia di assunzione delle spese all'Ufficio del servizio sociale competente o all'autorità collocante.

## XI. FORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO

### **Formazione e perfezionamento professionale**

#### **Art. 48**

Il detenuto può partecipare a corsi interni. La partecipazione a corsi per corrispondenza o la frequenza di corsi al di fuori del penitenziario Realta possono essere previste nel piano d'esecuzione.

Per quanto possibile, a seconda dell'idoneità, della formazione preliminare e dell'impegno personale il detenuto viene sostenuto professionalmente. In singoli posti di lavoro possono essere svolti un tirocinio, un tirocinio con certificato di formazione pratica o parti di essi. In caso di pena di lunga durata, la direzione può autorizzare eccezionalmente che parti della formazione siano svolte al di fuori del penitenziario Realta.

Il finanziamento deve essere disciplinato nel piano d'esecuzione.

### **Tempo libero**

#### **Art. 49**

Il penitenziario Realta organizza il programma del tempo libero. Le attività ricreative sono disciplinate dal programma settimanale e da direttive particolari.

La direzione può obbligare i detenuti a partecipare a singole attività, in particolare agli incontri informativi e alle conferenze regolari o ad altre manifestazioni.

### **Biblioteca**

#### **Art. 50**

Il penitenziario Realta dispone di una biblioteca. Il detenuto può prendere in prestito materiale informativo o di lettura. I dettagli sono disciplinati in direttive e in un promemoria.

## XII. ASSISTENZA SANITARIA

### **Promozione della salute**

#### **Art. 51**

Il penitenziario Realta promuove il lavoro di prevenzione, ad esempio nei settori HIV/AIDS, epatite, droghe, alcol, nicotina o alimentazione. Svolge in particolare manifestazioni e consegna materiale informativo. Su richiesta può essere organizzata una consulenza individuale.

### **Igiene del corpo**

#### **Art. 52**

I detenuti sono tenuti alla pulizia. Devono lavarsi ogni giorno e fare la doccia due volte alla settimana. Hanno la possibilità di fare la doccia anche in caso di lavoro pesante e polveroso e dopo la ginnastica. Se

necessario, la direzione o il medico possono ordinare di fare docce più frequenti.

## **Assistenza medica**

### **Art. 53**

L'assistenza medica avviene tramite i medici del penitenziario, il Servizio sanitario interno e se necessario da parte del Servizio medico-legale della Clinica Beverin. Questi medici possono incaricare il Servizio sanitario interno dello svolgimento di compiti nell'ambito dell'assistenza di base. Su proposta di un medico del penitenziario, l'autorità collocante decide se ricorrere a un medico specialista.

I medici del penitenziario ricevono settimanalmente durante l'orario di visita nel penitenziario Realta. Per la visita è necessario annunciarsi tempestivamente. In casi di emergenza l'assistenza medica immediata è garantita.

I colloqui di ammissione e di uscita vengono condotti dal Servizio sanitario interno in coordinamento con il medico del penitenziario. All'entrata va compilato un questionario medico che deve fornire informazioni soprattutto sulle malattie e sugli incidenti precedenti, nonché sullo stato di salute attuale. Il questionario serve anche a garantire se necessario il contatto con il medico di famiglia o con un ospedale. Al Servizio sanitario interno competono la cura e l'esecuzione di prestazioni mediche, nonché il controllo e lo svolgimento professionale di misure disposte dal medico.

Su istruzione del medico del penitenziario o del Servizio medico-legale i detenuti con problemi di dipendenza possono essere sottoposti a un trattamento sostitutivo. La distribuzione di siringhe per la profilassi sanitaria si conforma alle direttive del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità e si basa sull'autorizzazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica per il trattamento basato sull'eroina (HeGeBe).

## **Ricovero in ospedale e in clinica**

### **Art. 54**

In merito al ricovero in un ospedale o in una clinica decide l'autorità collocante su proposta del penitenziario. In caso di urgenza, la direzione può far eseguire il collocamento su richiesta dei medici del penitenziario Realta o del Servizio medico-legale. L'autorità collocante viene informata appena possibile.

Se l'autorità collocante non interrompe l'esecuzione della pena, durante il ricovero in ospedale il detenuto sottostà al penitenziario e deve rispettare le disposizioni del penitenziario e del personale della clinica.

## **Dentista**

### **Art. 55**

Le cure dentarie vengono effettuate se sono improrogabili e necessarie. Le altre cure dentarie possono essere effettuate se il finanziamento è assicurato. Le cure sono effettuate da un dentista designato dal penitenziario Realta.

Il detenuto deve coprire personalmente i costi delle cure dentarie. Se egli non ne ha i mezzi, il Servizio sociale richiede una garanzia di

assunzione delle spese all'Ufficio del servizio sociale competente o all'autorità collocante.

**Obbligo di notifica in caso di infortunio e malattia**

**Art. 56**

Ogni infortunio deve essere notificato senza indugio al superiore competente e all'amministrazione del penitenziario. Il mancato rispetto dell'obbligo di notifica può comportare la riduzione o la soppressione di prestazioni assicurative.

Chi si ammala o subisce un infortunio durante l'uscita o il congedo e necessita di aiuto medico deve informare immediatamente il penitenziario Realta.

**Atti**

**Art. 57**

Gli atti dei detenuti e i documenti medici dei medici del penitenziario e del Servizio sanitario vengono conservati almeno dieci anni. I medici del penitenziario e il Servizio sanitario interno garantiscono che persone non autorizzate non possano prendere visione degli atti.

**XIII. DIVIETI GENERALI**

**Violenza / armi**

**Art. 58**

Sono vietati vie di fatto, minacce o un comportamento sconveniente nei confronti del personale, di altri detenuti o di terzi. Sono vietati anche i danneggiamenti intenzionali, nonché l'introduzione, la produzione, il possesso e la cessione a terzi di armi, nonché di oggetti simili ad armi o adatti all'uso quali armi pericolose.

**Telefoni cellulari, sistemi informatici, ricetrasmittenti**

**Art. 59**

All'interno del penitenziario Realta e sulle sue proprietà sono vietati il possesso e l'utilizzo di apparecchi di comunicazione come telefoni cellulari o ricetrasmittenti, nonché di apparecchi elettrici o elettronici non autorizzati.

**Pornografia / rappresentazioni di violenza**

**Art. 60**

È vietato il possesso di scritti, di registrazioni audio e video e di altri supporti dati od oggetti che hanno quale contenuto azioni pornografiche o immorali, oppure che esaltano la violenza.

**Alcol e droghe**

**Art. 61**

Sono vietati il possesso e il consumo di alcol e droghe durante l'intera durata della permanenza. Il divieto vale anche in caso di un soggiorno in ospedale o in clinica.

Il detenuto deve rientrare dall'uscita o dal congedo sobrio (0,0 per mille) e senza aver assunto droghe.

Per chiarire la fattispecie in caso di infrazioni alla legge sugli stupefacenti, il penitenziario Realta può fare capo alla polizia.

## **Fumo**

### **Art. 62**

Per promuovere la salute è vietato fumare nei locali accessibili a tutti i detenuti, in particolare anche nei corridoi nell'ala abitativa, nell'ala dell'amministrazione, nella mensa e nella centrale di sicurezza, così come nelle zone di lavoro definite dai responsabili di settore.

In linea di principio è consentito fumare nella propria cella, se la porta è chiusa. Si deve avere riguardo nei confronti dei non fumatori. Nell'interesse di una regolare attività del penitenziario e per motivi di polizia del fuoco e di protezione dal fumo passivo indesiderato, la direzione può limitare o vietare temporaneamente la possibilità di fumare.

## **Medicamenti**

### **Art. 63**

Il possesso e il consumo di medicinali non prescritti dai medici del penitenziario sono vietati anche durante le uscite e i congedi.

## **Contrabbando/commercio**

### **Art. 64**

È vietato introdurre, produrre, possedere, cedere a terzi e commerciare oggetti vietati, come alcol, droghe, materiale pornografico, armi e oggetti simili ad armi, apparecchi di comunicazione privati, nonché apparecchi elettrici o elettronici, supporti audio e dati non autorizzati, come pure introdurre, esportare, cedere a terzi e commerciare merci come alimentari, medicinali, contanti, altri mezzi di pagamento e articoli per fumatori, aggirando i controlli.

Gli oggetti vietati e le merci introdotte clandestinamente vengono sequestrati e possono essere venduti oppure distrutti. Un ricavo della vendita o i contanti vanno a favore del fondo detenuti del penitenziario.

## **Negozi giuridici**

### **Art. 65**

I negozi giuridici tra i collocati, in particolare l'acquisto, lo scambio, la donazione, il prestito di oggetti, i giochi d'azzardo e la concessione di prestiti, sono di principio vietati. Ciò vale anche per i negozi giuridici tra i collocati e i collaboratori responsabili dell'esecuzione.

La direzione del penitenziario può ammettere eccezioni, se ciò è nell'interesse del collocato e conciliabile con l'esecuzione della pena.

## XIV. CONTROLLI E MISURE DISCIPLINARI

### Controlli

#### Art. 66

Il personale può perquisire gli effetti personali o i contenitori e gli alloggi per tutelare l'ordine e la sicurezza del penitenziario Realta.

Al rientro da uscite e congedi e se si sospetta che il detenuto intenda introdurre oggetti clandestinamente, si può procedere a un esame corporale. Qualora vi sia il sospetto concreto che il detenuto nasconda oggetti vietati nelle cavità del corpo, può essere ordinata una visita da parte di un medico.

Test alcolemici e dell'urina vengono effettuati in base a condizioni o programmi e come controlli puntuali secondo le istruzioni della direzione o del responsabile di picchetto. Il detenuto deve sottoporsi ai test alcolemici e dell'urina disposti. Gli esami delle urine vengono eseguiti sotto il controllo visivo diretto. Il rifiuto viene considerato equivalente a un risultato positivo. Se l'esame dà un risultato positivo, il detenuto è tenuto a pagare le spese dell'esame.

### Regime disciplinare

#### Art. 67

Violazioni delle prescrizioni concernenti l'esecuzione, del regolamento interno o di altri regolamenti del penitenziario Realta, nonché infrazioni al piano d'esecuzione vengono punite secondo gli art. 37 segg. della legge sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni (LEG; CSC 350.500) e gli art. 102 segg. dell'ordinanza sull'esecuzione giudiziaria (OEG; CSC 350.510). È fatto salvo un perseguimento penale.

Il direttore esercita il potere disciplinare. Il potere disciplinare può essere delegato alle direzioni dei settori, se l'infrazione è avvenuta nel loro nel settore di competenza.

## XV. FORME DI ESECUZIONE PARTICOLARI

### Sezione chiusa

#### Art. 68

#### 1. *Motivo del collocamento*

Nella sezione chiusa vengono collocati detenuti:

- a) per l'accertamento e la preparazione all'esecuzione (fase d'ammissione);
- b) su decisione dell'autorità collocante;
- c) in caso di indizi di possibile evasione, in caso di pericolo di violenza contro terzi, sé stessi oppure di pericolo di danneggiamento di oggetti o di un grave perturbamento di altro tipo dell'ordine all'interno del penitenziario;
- d) in caso di malattie somatiche con relative esigenze di protezione od onere accresciuto di cura e di assistenza;
- e) in caso di consumo ripetuto di sostanze proibite o in caso di disturbi insostenibili dell'esecuzione ordinaria a causa di una dipendenza da droghe, da alcol, o da medicinali;

- f) in caso di pena di breve durata, qualora vi siano un'esigenza di protezione personale o altri motivi contrari al trasferimento nell'esecuzione ordinaria.

In merito al collocamento decide la direzione, che può delegare le decisioni alle direzioni dei settori. Se il collocamento avviene per problemi di dipendenza, prima del collocamento essa consulta il medico del penitenziario o il Servizio medico-legale della Clinica Beverin.

## **2. Esecuzione**

### **Art. 69**

La permanenza nella sezione chiusa può durare solo fino a quando sussiste il motivo di collocamento. Il detenuto è assistito e sostenuto individualmente al fine di una reintegrazione nell'esecuzione ordinaria.

L'esecuzione nella sezione chiusa avviene normalmente in diverse fasi la cui durata dipende dal comportamento del detenuto e dal raggiungimento degli obiettivi fissati. Nella misura in cui la sicurezza e l'ordine lo consentono, il detenuto può usare gli spazi comuni. È tenuto a svolgere il lavoro che gli è stato assegnato nella cella o nello spazio comune.

Il detenuto può passeggiare sotto sorveglianza per un'ora ogni giorno. Dopo una settimana di permanenza può ricevere le visite secondo l'art. 35 del presente regolamento interno. Su richiesta, il visitatore deve legittimarsi. La direzione può disporre la perquisizione dei visitatori e la sorveglianza delle visite.

La direzione emana disposizioni più dettagliate per le singole fasi di esecuzione, in particolare sulle attività quotidiane, sull'assistenza ai detenuti, sull'uso di apparecchi radio e di televisori, nonché sull'acquisto di materiale di lettura e di generi voluttuari.

## **3. Passaggio all'esecuzione ordinaria**

### **Art. 70**

L'autorità collocante, la direzione o i capisettore designati decidono in merito al passaggio all'esecuzione ordinaria.

Dopo il passaggio, di regola il detenuto può usufruire di uscite al più presto dopo un mese di buona condotta, e dopo due mesi di buona condotta può usufruire di congedi.

## **Lavoro in esternato**

### **Art. 71**

#### **1. Condizioni**

Il lavoro in esternato costituisce la fase che precede la liberazione, serve alla reintegrazione graduale e fa dunque parte del piano d'esecuzione.

La concessione del lavoro in esternato si conforma alle direttive della Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene. In particolare le condizioni sono il rispetto del piano d'esecuzione, la partecipazione attiva agli sforzi di reinserimento, l'espiazione di regola di almeno metà della pena e buona condotta durante di regola almeno 6 mesi in regime aperto con svolgimento corretto di diversi congedi, affidabilità e capacità di contrattare, nonché un'attività adeguata garantita contrattualmente.

Gli stranieri che, dopo aver scontato la loro pena, devono presumibilmente lasciare il paese, non sono ammessi al lavoro in esternato.

## **2. Lavoro**

### **Art. 72**

In collaborazione con il Servizio sociale, il detenuto cerca un posto di lavoro al di fuori del penitenziario Realta.

I tempi di partenza e ritorno sono fissati nell'accordo concernente il lavoro in esternato sulla base degli orari di lavoro e delle condizioni quadro d'esercizio, in accordo con il datore di lavoro. Vengono stabilite le regolamentazioni necessarie per i giorni non lavorativi o di sospensione del lavoro, per il percorso dal penitenziario al lavoro, per l'amministrazione degli stipendi e per il denaro per le piccole spese del detenuto.

## **3. Esecuzione**

### **Art. 73**

Il lavoro in esternato viene svolto nel penitenziario Realta in una sezione destinata appositamente a questo, a meno che l'autorità collocante non trasferisca il detenuto in un'altra istituzione d'esecuzione.

Sono vietati le visite e i liberi contatti con i detenuti dell'esecuzione ordinaria.

## **XVI. LIBERAZIONE**

### **Liberazione condizionale**

#### **Art. 74**

La liberazione condizionale si conforma all'art. 86 del Codice penale svizzero.

Per tempo prima della possibile data della liberazione del condannato, il Servizio sociale informa quest'ultimo sulla possibilità di presentare una domanda di liberazione condizionale all'autorità collocante.

Il Servizio di assistenza e di sicurezza nonché il Servizio sociale redigono un rapporto sulla condotta e un rapporto sociale in base a quanto discusso nelle sedute d'esecuzione. Tramite la direzione, lo trasmettono, unitamente alla domanda del detenuto, all'autorità collocante, e in caso di relativa raccomandazione anche al Servizio di assistenza riabilitativa, al più tardi sei settimane prima della possibile data della liberazione.

### **Documento attestante l'avvenuta esecuzione**

#### **Art. 75**

Il detenuto riceve un attestato relativo all'esecuzione della pena, recante la data di entrata e di uscita.

## XVII. ENTRATA IN VIGORE

### **Entrata in vigore**

### **Art. 76**

Il presente regolamento interno entra in vigore il 01.04.2010.

Il regolamento interno del 04.02.2008 è abrogato.

Coira/Realta, 01/04/2010

### **Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni Grigioni**

Penitenziario Realta:

Sig.  
Direttore Andrea Zinsli

### **Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei**

Il capoufficio:

Sig.  
lic. iur. Walter Schlegel

Approvato il: Coira, 3 marzo 2010

DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA,  
SICUREZZA E SANITÀ  
DEI GRIGIONI

Sig.  
lic. iur. Barbara Janom Steiner, Consigliera di Stato

Approvato dalla Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene il

## **APPENDICE**

### **INDICE DELLE DIRETTIVE**

#### **1. Collocamento**

- 1.1 Regolamento della cella e del piano
  - 1.2 Regolamento TV nei giorni feriali
  - 1.3 Ritiro, scambio, deposito e smaltimento di siringhe
  - 1.4 Norme in caso di infortunio e malattia
  - 1.5 Abbigliamento
- 

#### **2. Lavoro**

- 2.1 Retribuzione e qualifica lavorativa
  - 2.2 Pause
  - 2.3 Puntualità sul posto di lavoro
  - 2.4 Idoneità dei detenuti alla guida
  - 2.5 Formazione e perfezionamento professionale esterni per detenuti
- 

#### **3. Relazioni con il mondo esterno**

- 3.1 Visite
  - 3.2 Regolamento per uscite e congedi
  - 3.3 Comportamento problematico e crisi durante il congedo
  - 3.4 Pacchi contenenti alimentari e regali
  - 3.5 Contanti
- 

#### **4. Sicurezza e controllo**

- 4.3 Sezione chiusa/sezione d'ammissione
  - 4.5 Passaporto, CI, carta di soggiorno, licenza di condurre
  - 4.6 Accompagnamento ad appuntamenti istruttori e giudiziari
- 

#### **5. Minacce e vie di fatto**

- 5.1 Vie di fatto, minacce o comportamento sconveniente
- 

#### **6. Divieti generali**

- 6.1 Protezione dei non fumatori nel penitenziario Realta
  - 6.2 Telefoni, telefoni cellulari e strumenti di comunicazione elettronici
  - 6.3 Fotocopiatrici, apparecchi per la registrazione di immagini e suoni
  - 6.4 Apparecchi elettrici ed elettronici, elettronica d'intrattenimento
- 

#### **7. Appuntamenti**

- 7.1 Manifestazioni obbligatorie per i detenuti
  - 7.2 Sedute di terapia nella Clinica Beverin
  - 7.3 Fatturazione delle spese in caso di appuntamenti mancati
-